

SENATO DELLA REPUBBLICA

III COMMISSIONE

(Affari esteri e colonie)

RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 1952

(37^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente JACINI

INDICE

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri » (N. 2042) :

CERULLI IRELLI, *relatore* Pag. 249

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alberti Antonio, Bosco, Carboni, Carrara, Casadei, Cerulli Irelli, Cingolani, Galletto, Gerini, Grisolia, Jacini, Lucifero, Lussu, Merzagora, Molè Enrico, Nitti, Parri, Pastore, Pietra, Reale Eugenio, Schiavone, Scoccimarro, Sereni, Spano, Tomasi della Torretta. Il senatore Bastianetto è sostituito dal senatore Ciasca. Il senatore Negarville è sostituito dal senatore Molinelli.

Interviene altresì l'onorevole Taviani, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge :

« Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri » (N. 2042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerulli Irelli.

CERULLI IRELLI, *relatore*. Onorevoli senatori, il provvedimento di legge sottoposto oggi all'approvazione della 3^a Commissione in sede legislativa concerne il passaggio delle Scuole italiane nei territori già sottoposti all'amministrazione del Dicastero dell'Africa italiana — ora in via di soppressione — all'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

Il provvedimento è reso indispensabile dalla mutata condizione di cose: con l'indipendenza nazionale raggiunta dai territori libici che hanno formato il nuovo stato del Regno di Libia di recente affacciatosi alla vita internazionale, e con il mutato regime dei territori eritrei, le scuole italiane esistenti colà hanno acquistato il carattere di scuole italiane all'estero.

Da qui la necessità di prendere atto e di regolare con una disposizione di legge il complesso di norme applicabili al funzionamento delle scuole di cui trattasi.

Da parte mia ritengo superfluo aggiungere ulteriori chiarimenti in proposito, chiarimenti che sono del resto presentati con molta lucidità della breve relazione premessa dal Ministro degli affari esteri al disegno di legge presentato.

Ho l'onore pertanto, onorevoli senatori, di esortarvi ad approvare senz'altro il provvedimento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed all'approvazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione delle scuole secondarie italiane della Libia è trasferita dal Ministero dell'Africa italiana al Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1º luglio 1951.

(È approvato).

Art. 2.

La trattazione di tutti gli affari concernenti il funzionamento delle istituzioni culturali e delle scuole elementari della Libia nonché delle scuole secondarie ed elementari dell'Eritrea è trasferita, a decorrere dal 1º luglio 1951, dalla competenza del Ministero dell'Africa italiana a quella del Ministero degli affari esteri, il quale ne assumerà altresì l'amministrazione all'atto del passaggio al Governo italiano.

(È approvato).

Art. 3.

Al personale addetto alle scuole secondarie italiane della Libia si applicano, a decorrere dal 1º luglio 1951, le disposizioni contenute nel testo unico delle norme legislative nelle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 4.

Al personale addetto alle istituzioni culturali ed alle scuole di cui al precedente articolo 2 si applica lo stesso trattamento previsto dall'articolo 3 dalla data in cui l'amministrazione delle istituzioni e scuole predette verrà assunta dal Governo italiano.

(È approvato).

Art. 5.

La posizione del personale direttivo ed insegnante addetto alle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea fino a quando detto personale non sarà assoggettato alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, continua ad essere disciplinata dalle norme di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, ed alle successive modificazioni, esclusa peraltro la corresponsione della indennità coloniale prevista dalle norme stesse.

(È approvato).

Art. 6.

Con decreti del Ministro del tesoro verrà provveduto al trasferimento al bilancio del Ministero degli affari esteri dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1951-52 relativi alle spese di cui alla presente legge.

Alla maggiore spesa di lire 300.000.000 annui, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte nell'esercizio 1951-52 con riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,20.